

i Nostri Interessi

CUMULO REDDITI-PENSIONI:

DAL 1° GENNAIO ABOLITO IL DIVIETO

Dal 1 gennaio 2009 è abolito il divieto di cumulo tra redditi di pensione e di lavoro.

E' questa la novità contenuta nella legge 133/2008 che riguarda coloro i quali, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, abbiano conseguito il diritto a pensione. Vale quindi esclusivamente per l'attività lavorativa svolta dopo il pensionamento e, per i lavoratori pubblici, con la limitazione che il nuovo servizio eventualmente anche alle dipendenze di una pubblica amministrazione - non sia una continuazione, derivazione, rinnovo del precedente rapporto di lavoro che ha dato origine alla pensione.

PENSIONI DI ANZIANITÀ

E' ora possibile cumulare l'importo percepito a titolo di pensione con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Fino al 31 dicembre 2008 era possibile cumulare la pensione soltanto con redditi da lavoro autonomo e nella misura del 30% della quota che eccedeva il trattamento minimo Inps ed entro il limite del 30% del reddito, mentre per i redditi da lavoro dipendente il divieto di cumulo era totale.

PENSIONI CONTRIBUTIVE

La pensione di vecchiaia calcolata con il sistema contributivo è interamente cumulabile con i redditi di lavoro dipendente e autonomo, in presenza delle seguenti condizioni:

- età pari a 65 anni se uomini o 60 anni se donne;
- 40 anni di anzianità contributiva;
- 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età fino al 30 giugno 2009;
- 35 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età ovvero 36 anni di anzianità contributiva e 59 anni di età (quota 95) dal 1 luglio 2009 fino al 31 dicembre 2010;
- 35 anni di anzianità contributiva e 61 anni di età ovvero 36 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età (quota 96) dal 1 gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2012;
- 35 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età ovvero 36 anni di anzianità contributiva e 61 anni di età (quota 97) dal 1 gennaio 2013.

La novità non riguarda le pensioni ai superstiti e le pensioni di invalidità per le quali continuano ad applicarsi le normative vigenti.

(tratto da il Giornale dei Militari n. 2 febbraio 09 pag. 13)

I NOSTRI RICORSI

Maggiorazione del 18% Indennità ausiliaria

Maggiorazione del 18% Indennità operativa

Operativa nella buonuscita

Conclusioni: Per i ricorsi di cui sopra erano state intraprese proposte legislative ma il documento previsto dal "Protocollo su Previdenza, lavoro e competitività" presentato dal Governo il 23 luglio 2007, prevedendo una ingente copertura finanziaria per almeno 10 anni, per l'abbattimento del cosiddetto scalone sulle pensioni, disposto dal precedente Governo, ha annientato la possibilità di avere la copertura finanziaria per i suddetti provvedimenti legislativi. In pratica, il Governo ha detto "non ci sono per voi i soldi." È inutile parlare di diritti, per alcuni nostri parlamentari noi militari in pensione siamo molto ricchi. Speriamo in tempi migliori per riportare all'attenzione del Parlamento i nostri problemi.

(tratto da Tradizione Militare n. 1 gennaio 08 pag. 6)

NEWS

Superato il 2008, da considerare del tutto negativo per il personale in quiescenza, affrontiamo con migliori speranze il 2009.

Con la nuova maggioranza di governo sembra migliorato l'atteggiamento politico nei nostri confronti e si sono aperte nuove speranze.

1. I contatti avuti dalla nostra Presidenza Nazionale con esponenti di spicco delle Commissioni Difesa della Camera e del Senato al fine di risolvere importanti problemi connessi con l'interpretazione autentica dell'ausiliaria, con la rappresentatività del COCER da estendere anche al personale in quiescenza, con la detassazione dell'Assegno Speciale;

2. La presentazione di alcune proposte di legge riguardanti le pensioni di reversibilità ed ipotesi di parziale aggancio delle pensioni alle retribuzioni per le quali il Presidente della Camera ha promesso una rapida trattazione. In merito a queste ultime, assegnate in sede referente all'XI Commissione della Camera dei Deputati:

- con la prima (A.C. n. 475), riguardante le titolari delle pensioni di reversibilità provenienti da pensioni dirette originate prima del 1/1/1995, si propone il reintegro dei diritti al computo dell'indennità integrativa speciale per intero anziché al 60%;
- con la seconda, (A.C. n.1427) si propone un aggancio

delle pensioni alle retribuzioni dal 1/1/2009 ed una loro rivalutazione, sotto la stessa data, nella misura del 1,50 % per ogni anno maturato dalla loro data di origine.

3. Inoltre, entro il mese di gennaio, dovrebbe aver luogo presso la Corte dei conti, Sede Giurisdizionale per il Lazio, l'udienza per un ricorso da noi promosso per la rivalutazione delle pensioni, specie le più datate, in relazione al potere di acquisto della moneta ed in ottemperanza a quanto espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del 2004. Poiché, con ogni probabilità, tale contenzioso sarà rimesso al giudizio di tale alto Consesso, se lo stesso sarà favorevole, avrà valore "erga omnes" e cioè anche per coloro che non hanno attivato alcun ricorso.

4. L'aumento della misura dell' Assegno Speciale. A seguito di ripetuti interventi effettuati dalla Presidenza Nazionale ai massimi livelli istituzionali della Difesa e dal nostro rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della Cassa Ufficiali, è stato sottoposto al Ministro della Difesa per la firma, il Decreto che dispone un aumento dell' Assegno speciale per il 2009 pari al 10% rispetto agli importi previsti per il 2008; quanto sopra con il larvato intento, da porre in discussione ed eventualmente approvare il prossimo anno, di reiterare tale aumento ogni due anni.

5. Perequazione annua delle pensioni al costo della vita. Contrariamente a quanto è stato previsto lo scorso anno con la riduzione a zero della perequazione stessa per la terza fascia delle pensioni, a decorrere dal 10 gennaio 2009 l'aggiornamento è stato fissato per fasce mensili di importo lordo:

- fino a euro 2.217,80 un aumento del 3,3%;
- oltre euro 2.217,80 un aumento del 2,475%.

Per il 2009 sono state apportate le seguenti modifiche migliorative:

- non più tre fasce di reddito, ma solo due;
- elevazione, anche se di poco, del tetto della prima fascia;
- applicazione dell'indice Istat calcolato con maggior realismo proprio al fine di limitare il fenomeno delle pensioni d'annata.

In considerazione delle promettenti iniziative in atto, continueremo a seguire l'evolversi delle varie situazioni intervenendo dove necessario e comunicando su T.M. ogni successivo sviluppo.

(Tratto da Tradizione Militare n. 1 gennaio 09 pag. 7)

PENSIONAMENTI "OBBLIGATI"

Il comma 11 dell'art.72 della legge 133/2008 stabilisce che: nel caso di compimento dell'anzianità massima di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.

Con appositi decreti del presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sentiti i ministri dell'Interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinarie. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari».

In applicazione di questa disposizione, il Dipartimento della funzione pubblica ha predisposto la "bozza" di documento consegnata al Cocer e ai sindacati di polizia, in occasione della riunione tecnica sul rinnovo contrattuale. (vedi testo a parte).

Ricordiamo che la norma della legge 133, accorda all'amministrazione una facoltà di risoluzione del contratto di lavoro, nel rispetto del termine di preavviso di 6 mesi, dopo che il dipendente ha raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni.

Rientra nella sfera applicativa di tale norma il personale

dipendente di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, sia dirigenziale che non dirigenziale. Per legge sono esclusi i magistrati e i professori universitari.

Inoltre, come già detto, per il personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, allo scopo di tener conto delle peculiarità ordinamentali, la disposizione si applicherà in base alle modalità e ai criteri che verranno stabiliti negli appositi Dpcm, la cui istruttoria è in corso.

La disposizione stabilisce che rimane fermo «quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici». Questo vuol dire che occorre considerare le finestre che sono successive alla maturazione dei 40 anni di contribuzione.

Qui non vi è regime transitorio. La disposizione è, quindi, immediatamente applicabile. Nel rispetto, perciò, del termine di preavviso di 6 mesi, le amministrazioni possono procedere a risolvere il contratto di lavoro nei confronti di quei dipendenti, dirigenti o non dirigenti, che al momento dell'entrata in vigore del decreto legge 112/2008 (25 giugno 2008) hanno già maturato la prescritta anzianità contributiva e nei confronti di coloro che la raggiungeranno successivamente.

Trattenimento in servizio commi da 7 a 10 dell'articolo 72 del decreto legge 112/2008 hanno arrecato innovazioni alla disciplina delineata dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 503/92 modificando il regime dei trattenimenti in servizio. Ecco, infatti, il testo dell' articolo 16 dopo le modifiche: «è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.

La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento».

Occorre notare che, secondo la precedente disciplina, in caso di domanda, l'amministrazione doveva accoglierla. Ora, invece, l'istanza di trattenimento è soggetta a valutazione discrezionale e quindi può non essere accolta dal datore di lavoro.

La valutazione deve considerare alcune condizioni oggettive quali le esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione, la particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti e l'efficiente andamento dei servizi.

In proposito, è opportuno che ciascuna amministrazione adotti preventivamente dei criteri generali per regolare i trattenimenti in servizio.

(tratto da Giornale nuovo dei Militari n.2 febbraio 09 pag.3)

STATALI: LO SCIVOLO PER I 40 ANNI se si opera nel volontariato e stop alla busta paga al 70%

Come è noto, il decreto legge 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, ha introdotto alcune novità in materia previdenziale. In particolare, con l'art. 72, Commi 16), è previsto l'istituto dell'esonero dal servizio che si applica ai dipendenti del pubblico impiego, con l'eccezione di scuola, sanità ed enti locali. Dell'istituto si è occupata anche la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008, firmata dal ministro Brunetta.

L'esonero dal servizio interessa solo i soggetti indicati esplicitamente dalla legge.

L'articolo 72, comma 1, legge 133/2008, stabilisce, infatti, che per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie fiscali, la presidenza del Consiglio dei ministri, gli enti pubblici non economici (Inps, Inail e così via), le università, le istituzioni ed enti di ricerca, nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, può chiedere di essere esonerato dal servi-

zio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

La disposizione non si applica al personale della scuola per espressa esclusione effettuata dalla legge. L'esonero dal servizio scatta in presenza di determinate condizioni.

Primo paletto: può essere chiesto dal dipendente nel corso del quinquennio precedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

La domanda va presentata entro il 10 marzo di ciascun anno a condizione che nell'anno di presentazione dell'istanza sia raggiunto il «requisito minimo di anzianità contributivo richiesto».

Questo requisito minimo va individuato nel regime previdenziale di iscrizione del dipendente ed è di 35 anni per il conseguimento della pensione di anzianità (articolo 1, comma 2, lettera a della legge 247/2007). L'amministrazione, quindi, deve verificare l'esistenza del requisito sia per le domande presentate dai dipendenti che dichiarano di averlo già maturato che per quelle presentate dai dipendenti che dichiarano di raggiungerlo nel corso dell'anno di presentazione.

La domanda di esonero è irrevocabile.

Tuttavia l'accoglimento della domanda non è automatico, ma richiede una valutazione da parte dell'amministrazione che potrà o meno accogliere la richiesta sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative.

La posizione di esonero non si configura come una cessazione dal servizio, ma come una sospensione del rapporto di impiego o di lavoro di durata variabile, fino ad un massimo di cinque anni, in cui il soggetto interessato non è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa presso l'amministrazione, ma percepisce un trattamento economico temporaneo (pari al 50% di quello complessivamente goduto per competenze fisse ed accessorie al momento del collocamento nella posizione di esonero e al 70% per lo svolgimento di attività di volontariato) e matura i contributi in misura intera.

L'esonero dal servizio non permette l'instaurazione di

rapporti di lavoro dipendente con soggetti privati o pubblici.

Il dipendente può svolgere però prestazioni di lavoro autonomo con carattere di occasionalità, continuità e professionalità purché non a favore di amministrazioni pubbliche o società e consorzi partecipati. Il trattamento economico temporaneo del periodo di esonero, una volta determinato, resta fissato nella misura spettante per tutto il periodo, senza subire rivalutazioni per effetto dei rinnovi contrattuali relativi a periodi successivi al momento di collocamento.

Vanno considerate nella base di calcolo tutte le componenti salariali in godimento, con esclusione di quelle direttamente collegate alla prestazione lavorativa (ad esempio: lavoro straordinario, compensi per turno, oneri, rischi, disagio, trattamento accessorio all'estero e così via) o spettanti una tantum (quali: incentivi alla mobilità, indennità di trasferimento eccetera).

La circolare ministeriale 10/2008 precisa che, oltre alle voci costituite da stipendio ed indennità fisse (ad esempio, nel comparto ministeri, indennità di amministrazione e, per i dirigenti dell'area I, retribuzione di posizione fissa e variabile) vanno valutate eventuali componenti legate alla produttività ed ai risultati.

Le voci di retribuzione accessoria da considerare sono quelle riferite all'anno solare precedente quello del collocamento in esonero e vanno considerate nella misura, rapportata a mese, riconosciuta a consuntivo.

All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il dipendente ha diritto al trattamento pensionistico e di previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio (la contribuzione è coperta al 100%).

Una volta stabilito l'esonero, l'amministrazione non può consentire che il soggetto ritorni in servizio eventualmente per raggiungere il limite di età.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha comunicato recentemente alle rappresentanze sindacali del Comparto Sicurezza ed ai Cocer, l'imminente emanazione di una circolare specifica in materia.

(tratto da il Giornale nuovo dei Militari n. 2 febbraio 09 pag. 4)